

NOVELLE APPORTATE DAL DDL SENATO N. 2462 – XVIII LEGISLATURA

Approvato in via definitiva dal Senato il giorno 05.04.2022

TESTO ORIGINARIO	TESTO NOVELLATO DAL DDL 2462 APPROVATO
<p>Art. 3, co. 1 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 <i>Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione</i></p> <p>1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:</p> <p>a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;</p> <p>b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;</p> <p>c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;</p> <p>d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;</p> <p>e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Art. 3, co. 1 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 <i>Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione</i></p> <p>1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:</p> <p>a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;</p> <p>b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;</p> <p>c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;</p> <p>d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;</p> <p>e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.</p>
<p>Art. 196, co. 1 TUEL (d.lgs. 267/2000) <i>Controllo di gestione</i></p> <p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p>	<p>Art. 196, co. 1 TUEL (d.lgs. 267/2000) <i>Controllo di gestione</i></p> <p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p>
<p>Art. 51 TUEL (d.lgs. 267/2000) <i>Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consiglieri. Limitazione dei mandati</i></p>	<p>Art. 51 TUEL (d.lgs. 267/2000) <i>Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consiglieri. Limitazione dei mandati</i></p>

<p>1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.</p> <p>2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.</p> <p>3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.</p>	<p>1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.</p> <p>2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.</p> <p>3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.</p>
<p>Art. 1, co. 138 l. 7 aprile 2014, n. 56 cd. Legge Delrio</p> <p>138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico [<i>Enti Locali</i>]; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.</p>	<p>Art. 1, co. 138 l. 7 aprile 2014, n. 56 cd. Legge Delrio</p> <p>138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico [<i>Enti Locali</i>]; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati. (abrogato)</p>